REGIONE MOLISE SERVIZIO LOGISTICA, PATRIMONIO, SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI GENERALI

OGGETTO: Affidamento del servizio di ricognizione e regolarizzazione dei fabbricati rurali di proprietà regionale - CIG 7214275011 L'anno 2017, il giorno, del mese di, presso la sede della Giunta regionale del Molise, sita in Campobasso, via Genova n.11, Premesso che: - con deliberazione di Giunta regionale n. 334 del 19/09/2017, si è deciso di ricorrere all'affidamento esterno dell'incarico di ricognizione e regolarizzazione dei fabbricati rurali di proprietà regionale, approvando contestualmente lo schema di disciplinare contenente le modalità e le condizioni per l'espletamento dello stesso; - in esito a detta procedura, con determinazione dirigenziale n. del, l'incarico professionale in schema di disciplinare d'incarico e dell'offerta prodotta dall'incaricato in sede di gara; - viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 13.10.2014, n. 153 ed avutone riguardo; - visto l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in materia di modalità della sottoscrizione dei contratti; tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto; tra 1) il Dott. Giocondo Vacca, nato a Castelpetroso (IS) il 28/12/1950, il quale interviene e agisce nel presente atto nella sua veste di Direttore del Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi Informativi e Servizi Generali della Regione Molise - CF 00169440708, autorizzato giusta deliberazione di Giunta regionale n. 334 del 19/09/2017, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede legale dell'Ente in Campobasso, via Genova n.11, di seguito indicato come "regione" residente a, con studio professionale in iscritto/a all'ordine de della provincia di al n., di seguito indicato anche come "soggetto incaricato" o "professionista" (o, al caso, "società" o "raggruppamento"), si conviene e stipula quanto segue: ART. 1) - OGGETTO La regione, per il tramite del proprio legale rappresentante, affida a, che accetta,

l'incarico per lo svolgimento del servizio ricognizione e regolarizzazione dei fabbricati rurali di proprietà

regionale di cui all'allegato elenco.

ART. 2) – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Nell'esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al D.Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii. ed al relativo Regolamento di attuazione/esecuzione approvato con D.P.R. n. 207/2010.

Nello svolgimento dell'incarico il professionista dovrà eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti, rapportandosi costantemente con il responsabile del procedimento, e seguendone le relative istruzioni:

- 1. Dovrà essere eseguita, a partire dalla data di stipula del presente atto, la ricognizione dei fabbricati rurali di cui all'art. 1 della presente convenzione, siti nelle Provincie di Campobasso ed Isernia, tramite rilievo metrico e fotografico, con produzione degli elaborati grafici in formato vettoriale (DWG) e PDF, di relazione tecnica e descrittiva delle soluzioni tecniche necessarie per la regolarizzazione di ogni fabbricato, nonché delle foto in formato appropriato.
- 2. A seguito di approvazione, da parte della regione, della ricognizione di cui al punto 1, dovrà essere effettuata la regolarizzazione dei fabbricati rurali in base alle caratteristiche degli stessi, ovvero:
- 2.1) in caso di costruzione in grado di produrre reddito, tramite dichiarazione al Catasto dei Fabbricati, attraverso le seguenti attività:
- 2.1.1) redazione e denuncia di tipo mappale con rilievo tramite strumentazione topografica adeguata, per i fabbricati rurali non presenti in mappa, ovvero che necessitano l'utilizzo di tale metodologia;
- 2.1.2) redazione e denuncia di tipo mappale senza uso di strumentazione elettro-ottica per conferma di mappa, modesta entità, demolizioni, ecc.;
 - 2.1.3) redazione procedura catastale Docfa completa;
- 2.2) in caso di costruzione inesistente e/o diruta, che, pertanto, non necessita di accatastamento, tramite specifica segnalazione con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate.

Per la regolarizzazione dei fabbricati rurali, dovrà essere sempre applicata la soluzione tecnico-metodologica economicamente più vantaggiosa, in termini di corrispettivo di cui al successivo art. 6, per l'Amministrazione, sempreché consentita dalla normativa vigente, tra le sopra elencate tipologie. La soluzione più onerosa per la regione potrà essere presa in considerazione soltanto se oggettivamente l'unica possibile per la regolarizzazione del cespite.

ART. 3) – RISERVATEZZA

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

ART. 4) - DURATA

L'incarico avrà una durata di _____ (____) giorni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 5) - COLLABORAZIONI

Ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi della regione per tutte le prestazioni fornite, il professionista potrà avvalersi del supporto di altri soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, muniti di polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni

oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

La regione sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 6.

ART. 6) - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, comprensivo anche di spese, contributi previdenziali ed assistenziali, a cui va aggiunta l'IVA in misura di legge, è così stabilito:

- 6.1) euro 3.900,00 (da applicare il ribasso offerto) per l'espletamento delle attività di cui all'art.2, punto 1 e 2.2), se sussistenti, della presente convenzione;
- 6.2) euro 1000,00 (da applicare il ribasso offerto) a fabbricato rurale per redazione e denuncia di tipo mappale con rilievo tramite strumentazione topografica adeguata;
- 6.3) euro 300,00 (da applicare il ribasso offerto) a fabbricato rurale per redazione e denuncia di tipo mappale senza uso di strumentazione elettro-ottica (conferma di mappa, modesta entità, demolizioni, ecc.);
- 6.4) euro 500,00 (da applicare il ribasso offerto) a fabbricato rurale per redazione procedura catastale Docfa completa.

Gli importi indicati includono ogni onere, a carico del professionista incaricato, ivi compresi i contributi previdenziali ed assistenziali (CNPAIA, Cassa Geometri, ecc.) e di tutte le spese (accatastamento, sopralluoghi, ecc.), escluso IVA ed eventuali sanzioni a carico degli immobili.

ART. 7) - MODALITÀ DI PAGAMENTO - TRACCIABILITÀ

Ferma restando l'ottemperanza del professionista agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa parcella, ad accertato corretto adempimento contrattuale, con le seguenti modalità:

- dopo l'approvazione della ricognizione degli immobili di cui all'art.2, punti 1) e 2), sarà effettuata la liquidazione del compenso relativo a tale attività, nella misura prevista dall'art.6, punto 6.1), ferma restando l'ottemperanza del soggetto incaricato agli obblighi citati nel presente atto;
- la liquidazione del saldo avverrà a conclusione dell'incarico, su presentazione di tutte le ricevute di accatastamento e/o di avvenuta regolarizzazione dei fabbricati rurali oggetto di segnalazione.

In caso di inadempimento contrattuale l'ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Ai fini de	ella liquidazio	one del corrispett	ivo si precis	sa che i pagamenti s	saranno e	effettuati mediante	accredito s	sul
conto corre	nte bancario	n	intestato a	ı	presso	,	Agenzia	di
	, IBAN			, con esclusione	di respo	nsabilità per il con	nmittente	da
indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.								

L'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in base a quanto previsto dall'articolo 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii.

ART. 8) – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, secondo quanto previsto

dall'art. 268 del DPR 207/2010, il professionista ha prodotto copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n. stipulata con la compagnia di assicurazioni in data, valida fino al, conservata in atti del Servizio Logistica, Patrimonio, Sistemi Informativi e Servizi Generali. La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico.

ART. 9) - PENALI

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi artt. 10) e 11), la regione potrà applicare le seguenti penali:

- 1. Ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 5% (cinque per cento) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.
- 2. Ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari allo 0,50‰ (zero virgola cinquanta per mille) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun giorno di ritardo.
- 3. Ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 4% (quattro per cento) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.
- 4. Ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale.

Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla regione in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 10) – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In tale ipotesi la regione si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla regione in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 11) - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla regione in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 12) - RECESSO

La regione, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso l'incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

L'incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso l'incaricato ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 13) – INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

A tal fine l'incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente (*in alternativa*: di essere in possesso di tutte le autorizzazioni eventualmente richieste o previste dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari sollevando fin d'ora il committente da ogni onere o responsabilità al riguardo).

L'incaricato si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 14) - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'incaricato e la regione, in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Campobasso.

ART. 15) - RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle del D.Lgs. n.163/2006 e D.P.R. n.207/2010, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 16) - DOMICILIO

L'incaricato	dichiara	di	avere	il	proprio	domicilio	fiscale	a		con	recapito	in	via
n. n presso il quale elegge il proprio domicilio agli effetti del presente atto.													

La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.

ART. 17) – SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'incaricato.

Si intendono, altresì, a carico dell'incaricato le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 18) - CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di euro,00 (in lettere).

Il presente atto, in quanto soggetto ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, l'incaricato dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo le Parti stesse precisano che:

- l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto;
- hanno preso visione del testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.

Per la Regione Molise	L'incaricato